*COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO*

**Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2016**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Premesso che:**

* la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili , di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
* con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili , nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
	+ la Giunta Regionale, con proprio atto n° 265 del 06.04.2009, aveva indicato i criteri di ripartizione tra i Comuni toscani, delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana per l’erogazione dei contributi in questione ed aveva stabilito le modalità operative, le procedure ed i termini per il trasferimento ai Comuni delle somme loro spettanti;

**Considerato che:**

* con Deliberazione della Giunta Regionale n.414 del 10/05/2016, la Regione Toscana ha approvato i criteri di riparto del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione per l’anno **2016**, e indicato i valori ISE da adottare per l’ammissione delle domande quantificandoli in **€. 28.216,37** quale limite ISE previsto per l’accesso al Bando, in **€. 13.049,14,** pari all’importo di due pensioni minime INPS quale limite massimo ISE per l’accesso alla fascia “A” ed in **€. 16.500,00 (** limite di accesso all’ERP attualmente vigente) quale limite massimo ISEE per l’accesso per la fascia “B”;
* a seguito della pubblicazione della L.R. 41/2015 modificativa della L.R. 96/96, per quanto concerne la titolarità di proprietà immobiliari ha stabilito di attenersi a quanto previsto dall’allegato A alla succitata L.R. 41/2015;
* con atto n. **594** del  **07/07/2016** il Dirigente ha approvato il presente bando per l’anno **2016**;

**RENDE NOTO**

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione **a far data dal 11 Luglio 2016 fino al 10 Agosto 2016;**

**ART. 1** **REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO**

Per l’ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

**REQUISITI SOGGETTIVI:**

1. - Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari regolari purché residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133/2008. **L’iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente, DA AUTOCERTIFICARE IN DOMANDA, deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella medesima regione ed i cinque anni, continuativi nella medesima Regione, devono essere riferiti alla Regione Toscana.**
2. - Residenza anagrafica nel Comune di San Giovanni Valdarno e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione e per il quale si richiede il contributo;
3. – Assenza di titolarità, da parte del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo, ubicati nel territorio italiano o all’estero;

**I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono produrre entro il termine previsto per la scadenza del bando e comunque non oltre i termini previsti per i ricorsi, una certificazione del loro Paese di origine, tradotta e legalizzata secondo la normativa vigente, riguardo all’assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese. Tale certificazione deve essere riferita ad ogni singolo componente del nucleo familiare.**

1. Assenza di titolarità, da parte del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
2. - Avere un valore ISE il cui importo non sia superiore ad **€ 28.216,37**, calcolata ai sensi della normativa vigente in materia;
3. - Avere valori ISE e ISEE ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

**Fascia “A”**

Valore ISE uguale o inferiore ad **€ 13.049,14** corrispondente all’importo di due pensioni minime INPS per l’anno 2016;

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

**Fascia “B”**

Valore ISE superiore all’importo di **€ 13.049,14** e non superiore all’importo di **€ 28.216,37**

Valore ISEE non superiore ad **€ 16.500,00** *( limite per l’accesso all’ERP vigente alla data di pubblicazione del presente Bando ).*

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

6)– Di non beneficiare, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, per l’anno **2016**, di **contributi finalizzati al pagamento dell’affitto** erogati dal Servizio Sociale del Comune o da altri soggetti pubblici.

7)– Essere in regola con il pagamento dell’imposta di registrazione successiva alla prima annualità, se dovuta e non ancora pagata alla data di apertura del bando.

**REQUISITI OGGETTIVI:**

Essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla propria residenza anagrafica di:**

1. - proprietà privata ( con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 );
2. - proprietà pubblica ( con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e di quelli

concessi in locazione dall’Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della L.R.96/96 e successive modificazioni, nonché quelli assegnati in locazione a canone concordato sulla base di uno specifico Bando di Concorso Comunale).

Tale contratto di locazione deve essere redatto ai sensi dell’ordinamento vigente, può anche avere natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest’ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004 e dal Decreto Ministeriale 10 Marzo 2006, **regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare**.

**In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell’alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.**

I requisiti di cui ai punti 1-2-3-7 dei requisiti soggettivi e quello oggettivo, salvo che per l’ultima tassa annuale di registro pagata, che potrà avere data di pagamento successiva alla pubblicazione del bando ma non successiva alla scadenza del bando stesso, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

**ART. 2 VALORE ISE/ISEE**

I valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo sono quelli risultanti dall’attestazione ISE/ISEE ordinaria (standard) valida alla data di presentazione della domanda e rilasciata ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159; ai sensi dell’art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda, l’interessato non fosse in possesso dell’attestazione di cui sopra, ma dimostri di aver sottoscritto e presentato all’INPS, alla data delle domanda stessa, la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato, i valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo saranno quelli risultanti dall’attestazione ISE/ISEE rilasciata successivamente da parte dell’INPS. Quanto sopra con le seguenti eccezioni:

1. - Qualora il richiedente sia un figlio maggiorenne studente universitario l’attestazione ISE/ISEE da presentare per l’accesso al presente Bando è assimilata a quella relativa alla richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario.
2. - Nel caso invece che il richiedente sia un figlio maggiorenne o altro soggetto fiscalmente a carico di altre persone l’attestazione ISE/ISEE dovrà essere quella relativa al nucleo familiare del quale il soggetto è fiscalmente a carico.

Si precisa che l’ammissione al concorso dei soggetti che dichiarano “I.S.E. zero” ovvero I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione pagato, sarà possibile solo in presenza di una delle seguenti condizioni purché segnalata dal richiedente nel modulo di domanda:

 assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di San Giovanni Valdarno ( *la relativa certificazione a firma del responsabile dei servizi sociali può essere acquisita d’Ufficio* )

 sostentamento economico da parte di un soggetto terzi ( *la relativa dichiarazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini previsti nel modulo di domanda* )

**ART. 3 CANONE DI RIFERIMENTO**

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l’anno **2016** risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, aumentato degli aggiornamenti ISTAT ed al netto degli oneri accessori;

In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Nell’ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse ( fascia A e Fascia B ) il limite del singolo contributo erogabile sarà pari all’importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei contestatari del contratto in oggetto.

**ART. 4 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO**

Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE di cui al precedente articolo 2, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che sono legati da vincoli di parentela, affinità e/o adozione e risultino nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda salvo le eccezioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.

**ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Alla domanda di partecipazione dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti:

1. - Copia dell’attestazione ISE/ISEE rilasciata dall’INPS valida alla data di presentazione della domanda, o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, la ricevuta di presentazione all’INPS della DSU;
2. – Certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, qualora il richiedente abbia ISEE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i propri redditi e l’ammontare dei risparmi dichiarati. ( ATTENZIONE: da presentare solo nel caso che il richiedente non abbia compilato la parte della domanda riservata a chi ha ISEE ZERO)
3. -Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
4. -Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
5. - Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
6. - Copia dell’ultimo versamento dell’imposta di registro annuale;
7. -Copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti l’applicazione dell’opzione “cedolare secca” nel caso che tale opzione non sia contenuta già nel contratto di locazione;
8. - Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
9. Certificazione del paese di origine, tradotta e legalizzata secondo la normativa vigente, riguardo all’assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese. Tale certificazione deve essere riferita ad ogni singolo componente del nucleo familiare (**per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea);**

**ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE**

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all’art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
	1. Nucleo familiare composto da uno o più componenti ultrasessantacinquenni – punti 1;
	2. Nucleo familiare composto da uno o più soggetti portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992 – punti 1.
	3. Nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico – punti 1;
	4. Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per morosità ( es: fine locazione ) – punti 1

Il punteggio della categoria c) non è assegnato qualora nel nucleo siano presenti, oltre al minore, altri soggetti maggiorenni.

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al momento dell’erogazione del contributo.

1. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l’ordine è effettuato sulla base dell’incidenza canone/valore ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l’ordine verrà assegnato con riferimento all’importo del canone di locazione maggiore.

**ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

a) Istruttoria delle domande

Il Comune, successivamente alla scadenza del presente Bando, provvede ad acquisire, se necessario, negli archivi dell’INPS, le attestazioni ISEE per quelle domande presentate nei termini ed alle quali è stata allegata la ricevuta di presentazione all’INPS della DSU e procede all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, nonché all’attribuzione a ciascuna di esse dei punteggi di cui al precedente art. 6.

Al termine dell’istruttoria, formula la graduatoria provvisoria nei modi stabiliti al comma 2 dell’art.6 sopracitato.

La graduatoria provvisoria è pubblicata per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio online del Comune, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei partecipanti.

b) Formazione della graduatoria generale

La Commissione Comunale decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l’opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda, salvo quanto previsto dal presente Bando, nei requisiti oggettivi per la tassa di registro.

Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6. La graduatoria definitiva, pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell’art.8 comma 3 della Legge 241/1990, i risultati del presente concorso saranno pubblicati e consultabili all’Albo Pretorio on-line senza che da parte del Comune venga effettuata alcuna comunicazione individuale ai soggetti partecipanti.

**ART. 8 DURATA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO**

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell’art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

1. per i nuclei rientranti nella fascia “A” di cui all’art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell’ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
2. per i nuclei rientranti nella fascia “B” di cui all’art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell’ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
3. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo n.9

L’Amministrazione Comunale, inoltre, all’atto dell’ erogazione dei contributi si riserva la facoltà:

1. di ricalcolare il contributo in base alla nuova attestazione, di cui al punto 4) del successivo articolo 9, prodotta dal richiedente e riferita ai redditi dell’anno 2014 qualora l’importo ISE sia superiore a quello di cui all’attestazione allegata alla domanda;
2. di erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante e cioè, nel caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse**; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto;**
3. di compensare, qualora l’ente stesso abbia messo a disposizione risorse proprie ed il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell’Ente medesimo, tale morosità con la parte di contributo derivante dalle risorse proprie di cui sopra.

**ART. 9 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2016 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, allegato alla domanda, se successiva al 1° Gennaio 2016 e ha valenza fino al 31 Dicembre 2016.

Il Comune provvederà all’erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione da parte di tutti i richiedenti, **entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2017**, di apposita documentazione ed in particolare di quanto segue:

1. - Copia del versamento dell’ultima tassa di registro annuale corrisposta, o copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti che lo stesso intendeva avvalersi dell’opzione “cedolare secca”, se tale clausola non è ricompresa nel contratto;
2. - Copia delle ricevute di affitto in loro possesso relative all'anno 2016, munite di marca da bollo di €. 2,00 se riferite a canoni superiori ad € 77,47; le ricevute dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, canone pagato, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente; sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali purché gli stessi indichino la causale del versamento, il beneficiario ed il codice riferimento operazione (CRO) oppure il timbro ed il visto dalla Banca o dalla Posta. In questo caso non è richiesta l'applicazione della marca da bollo di € 2,00.
3. - Estremi del conto corrente bancario o postale, se non già indicato in domanda, sul quale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/07 e s.m. , l’amministrazione comunale dovrà effettuare il versamento del contributo spettante per importi superiori ad € 1.000,00;
4. – Attestazione ISE/ISEE relativa ai redditi 2014 o copia della ricevuta di presentazione della DSU all’INPS.

La mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta nel termine indicato del 31 gennaio 2017, costituirà automatica decadenza dal beneficio.

Inoltre, il contributo spettante sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all’Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata a comprova del versamento del canone di locazione, si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

1. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
2. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcalo del contributo spettante.

L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l’erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E’ causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell’alloggio, l’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell’alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell’alloggio.

E’ inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE.

L’entità del contributo non può in ogni caso superare l’importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

**ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI**

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità incolpevole, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dal Comune, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, dove dovranno essere elencati i canoni non corrisposti e l’ammontare della morosità relativa all’anno **2016**. Il locatore dovrà, altresì, dichiarare se l’importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità, ed in quest’ultimo caso rendersi **disponibile a non attivare** la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del successivo bando per il contributo degli affitti. L’erogazione del contributo, a favore del locatore, verrà effettuata mediante accredito su c/c bancario o postale indicato dallo stesso (comma 3, art. 11 legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto facente parte del nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso sopra previsto, il Comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e il contributo, così ricalcolato, verrà erogato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Si precisa che il contributo di cui al presente Bando risulta incompatibile, per l’anno **2016**, con i **contributi finalizzati al pagamento dell’affitto** erogati del Servizio Sociale del Comune o da altri soggetti pubblici (compresi i contributi previsti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n.1089/2013 e 1215/2014 inerenti la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole).

**ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Per la presentazione delle domande il termine è fissato **per il giorno 10 AGOSTO 2016 alle ore 13:00**

**ART. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE**

**DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e distribuiti presso lo sportello del Punto Amico (via Rosai ) nell’orario di apertura al pubblico, o scaricabili dal sito: www.comune.san-giovanni-valdarno.ar.it.

Alle istanze, **debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità**, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui all’art. 5 del presente Bando.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazione del Comune.

Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente.

**In mancanza di quanto sopra l’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.**

La domanda potrà essere presentata presso **il “Punto Amico” del Comune, via Rosai - San Giovanni Valdarno o spedita tramite raccomandata postale A/R.**

**Le domande spedite per raccomandata postale A/R dovranno comunque pervenire entro il termine di scadenza del Bando e, pertanto, non farà fede il timbro postale.**

**ART. 13 MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE**

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:

1. **non firmate;**
2. **prive della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;**
	1. **che, a seguito di controlli da parte del Comune di San Giovanni Valdarno, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero.**
	2. **pervenute al protocollo comunale successivamente alla scadenza del bando**

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio 2017 tutta la documentazione necessaria e idonea prevista dall’art.9 del presente bando: in mancanza di tale condizione il contributo non verrà erogato.

**ART. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE**

Saranno escluse le domande prive di:

1. Copia dell’attestazione ISE/ISEE rilasciata dall’ INPS valida alla data di presentazione della domanda, o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, la ricevuta di presentazione all’INPS della DSU;
2. Autocertificazione relativa alla attività lavorativa in essere oppure certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali qualora il richiedente abbia un ISEE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i propri redditi e l’ammontare dei risparmi dichiarati;
3. Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
4. Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
5. Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
6. Copia dell’ultimo versamento dell’imposta di registro annuale;
7. Copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti l’applicazione dell’opzione “cedolare secca” nel caso che tale opzione non sia contenuta già nel contratto di locazione.
8. mancanti o carenti della completa compilazione dell’autocertificazione di cui all’Art.1 punto 1 del Bando relativa ai requisiti della residenza nel territorio nazionale o regionale da parte dei cittadini extracomunitari;

Saranno inoltre escluse quelle domande alle quali era stata allegata copia della ricevuta di presentazione all’INPS della DSU ma per le quali, in sede di istruttoria delle domande e comunque fino alla formulazione della graduatoria provvisoria, non sia stato possibile, negli archivi dell’INPS, consultare ed acquisire la relativa attestazione ISEE non essendo, la stessa, COMPLETATA ED ATTESTATA DALL’INPS STESSO . Infine saranno escluse quelle domande alle quali sia stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE non scaduta ma redatta ai sensi della precedente normativa di cui al Decreto Legislativo 109/98.

Le domande prive di uno o più documenti sopra elencati e quelle di cui ai commi precedenti, saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

**ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI**

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Gli elenchi degli aventi diritto, collocati nella graduatoria comunale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno resi noti alla Guardia di Finanza, territorialmente competente, per gli ordinari controlli di legge.

Ai sensi dell’art.71 DPR 445/2000 il Comune procederà a controllare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese anche successivamente all’erogazione del contributo.

Le domande di accesso ai contributi agli affitti potranno essere sottoposte al controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d’intesa con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità per sonali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’Amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

**L’Amministrazione comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, dichiarerà decaduto il richiedente dall’ intero contributo nel caso che dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, non dovuta ad errori materiali o di modesta entità.**

**In ogni caso l’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.**

**ART. 16 INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI PERSONALI (D.Lgs n.196 del 2003)**

La raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 431/98.

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali; titolare dei dati è il Comune di San Giovanni Valdarno. L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 del D.Lgs n.196/2003.

**ART. 17 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013 n.159, al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Novembre 2014 e alle direttive regionali in materia.

San Giovanni Valdarno, 07/07/2016

**IL DIRIGENTE**

 **Dott.ssa Susanna Benucci**